

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1973

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DELL'UOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1995 (*)

Esenzioni fiscali sui prodotti petroliferi in favore
della regione Sicilia

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La lavorazione dei grezzi di importazione e/o di origine interna per la produzione di prodotti petroliferi raffinati comporta una serie di problemi, tra cui, i principali sono:

possibilità di inquinamento delle acque marine e degli arenili durante le fasi di carico e scarico delle navi petroliere dovute a impreviste perdite dalle *sea pipe-lines* e/o a possibili errate manovre di esercizio e manutenzione. Analoghe tematiche esistono per l'estrazione del grezzo indigeno;

fonti di pericolo rappresentate dagli impianti necessari alla raffinazione dei grezzi (*Topping, Vacuum, Catalytic, Cracking, Catalytic Reforming*, isomerizzazione, alchilazione, idrogenazione, *Blendig*, eccetera);

rilevanti consumi energetici con conseguente incremento delle emissioni gassose delle centrali termoelettriche ed innalzamento della temperatura dell'acqua di mare utilizzata per il raffreddamento dei condensatori;

trattamento degli effluenti inquinanti, sia liquidi che gassosi, relativi alla lavorazione del petrolio per contenere, entro i limiti consentiti dalle normative vigenti, gli inquinanti nei corpi recettori (come ad esempio: oli, cianuri, solfuri, fenoli e gas vari).

Sul territorio siciliano esistono numerose raffinerie in grado di lavorare tutta la gamma dei grezzi da quelli più leggeri (libico) a quelli più pesanti (*Bachaquero*, *Rospo* e grezzo Gela).

La maggiore concentrazione di raffinerie si ha nel golfo di Augusta in cui coesistono ben tre grandi complessi di raffinazione (ISAB, ESSO ed AGIP Petroli). Un'altra grande raffineria è quella AGIP Petroli di Milazzo, mentre quella A.P. di Gela, la più piccola per i volumi di produzione, ha il pregio di lavorare i grezzi asfaltenici, compreso quello Gela, ed i residui pesanti provenienti da altre raffinerie.

Una così rilevante concentrazione di impianti di raffinazione non ha riscontro in nessuna altra regione d'Italia. Valutando il notevole impatto ambientale di ciascuno di questi impianti si evidenzia come la Regione siciliana, rispetto alle altre, è sottoposta alle più severe condizioni di inquinamento e deterioramento dell'ambiente.

Nel caso specifico vengono negativamente influenzate la qualità dell'aria e delle acque con particolare riferimento a quelle marine che, in un'isola naturalmente a vocazione turistica, come la Sicilia, dovrebbero essere particolarmente salvaguardate.

A fronte di una così marcata penalizzazione dei fattori ambientali (influenza sulla salute umana, accelerazione del degrado dei beni storici-monumentali, inquinamento dell'aria e delle acque, etc.) e dello sviluppo del turismo, appare doveroso compensare le popolazioni del territorio dell'isola di tali negatività con una appropriata defiscalizzazione dell'imposta di fabbricazione che attualmente grava sulle benzine e sul gasolio per autotrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di bilanciare parzialmente lo squilibrio economico e sociale esistente tra il restante territorio dello Stato ed il territorio della Regione siciliana e per risarcire la stessa regione del danno ecologico derivante dalla estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e loro derivati è concessa per tutti i veicoli a motore immatricolati nelle provincie siciliane una esenzione della misura dell'80 per cento dell'intero carico fiscale, compresa l'imposta sul valore aggiunto, gravante sui prodotti petroliferi estratti e raffinati nella stessa regione, e loro derivati.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è anche concessa sul gas e sul gasolio per autotrazione e per riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. L'esenzione fiscale per i prodotti di cui all'articolo 1 è pari al 100 per cento del carico fiscale nel caso in cui i prodotti vengano impiegati e consumati da industrie e stabilimenti operanti in Sicilia.

Art. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è ridotto della misura necessaria a compensare, per il 50 per cento, il minor gettito fiscale conseguente all'applicazione della presente legge. Il restante 50 per cento rimane a carico del bilancio dello Stato, a titolo di risarcimento del denaro ecologico causato alla Sicilia dalla estrazione e raffinazione del petrolio greggio.

